



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

**Schema di Decreto di adeguamento della normativa nazionale per la protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (AG22)**

Roma, 31 Maggio 2018



Confindustria Radio Televisioni

Piazza dei SS. Apostoli 66 - 00187 Roma - CF 97756880585

www.confindustriaradiotv.it - segreteria@confindustriaradiotv.it - tel. 06.93562121 - fax 06.69368541



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

1. Presentazione

Confindustria Radio Televisioni (CRTV) è l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani. Gli Associati ricomprendono i maggiori operatori radiotelevisivi nazionali: Discovery Italia, Elemedia (GEDI), Giglio Group, HSE24, La7, Mediaset, Persidera, Prima Tv, Qvc, Radio Italia, Rai, RDS – Radio Dimensione Suono, Rete Blu, RTL 102.5, Tivù, Viacom Media Network International Italia. Aderiscono a CRTV anche le maggiori emittenti locali, attraverso l'Associazione TV Locali, e l'Associazione Radio FRT. Tra i soci aggregati vi sono: Eutelsat Italia e DNG (Digital News Gathering).

In CRTV sono rappresentate tutte le principali componenti del settore: emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, operatori di rete e di piattaforma. Il comparto nel complesso genera ricavi per oltre 9 miliardi di Euro e una forza lavoro di circa di circa 90.000 addetti, di cui circa 30.000 diretti (elaborazioni CRTV, dati bilancio 2016). Obiettivo fondante di CRTV è la rappresentanza unitaria del settore radiotelevisivo sul piano istituzionale, legislativo e contrattuale. A tale riguardo CRTV sottoscrive con CGIL SLC, FISTel-CISL e UILCOM il contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese radiotelevisive private.

CRTV è socia di Auditel, è associata a IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria), AER, Eurovisioni, ed è "sector member" dell'ITU-R. È presente con propri rappresentanti in diversi organismi, tra cui: Comitato Media e Minori (MISE), Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore (MIBACT) e Comitato Sviluppo e Tutela dell'Offerta Legale di Opere Digitali (AGCom).

L'associazione ringrazia questa Commissione per essere audita su un argomento di precipuo interesse per il settore radiotelevisivo, coinvolto dalle novità apportate dalla normativa europea con riferimento a molti profili, tra i quali, ad esempio, l'attività di informazione giornalistica, e la richiesta del consenso.

Come noto, Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR, UE 2016/679, di seguito Regolamento) ha responsabilizzato le imprese, chiamandole ad approntare un sistema di tutele e garanzie per il trattamento dei dati personali che risponda alla sensibilità e al valore che gli stessi assumono nell'economia digitale.

Tale ottica di responsabilizzazione determina, anche per le imprese radiotelevisive, adempimenti e oneri aggiuntivi che vanno dall'implementazione dell'organizzazione di attività di raccolta e trattamento dei dati, alla nomina di nuove figure (DPO), alla predisposizione di documentazione di supporto.



Confindustria Radio Televisioni

Piazza dei SS. Apostoli 66 - 00187 Roma - CF 97756880585

www.confindustriaradiotv.it - segreteria@confindustriaradiotv.it - tel. 06.93562121 - fax 06.69368541



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

Considerate le peculiarità del settore, Confindustria Radio Televisioni ha elaborato un primo strumento interpretativo per accompagnare i propri associati nella fase iniziale di adeguamento alla nuova normativa. E seguirà il processo di implementazione con un gruppo di lavoro dedicato e la predisposizione di strumenti condivisi,

Peraltro la normativa europea, come noto, riconosce un ruolo centrale alle associazioni di categoria, affidando ad esse il compito di elaborare codici di condotta per i settori di riferimento. Tali codici potranno essere proposti dalle stesse associazioni alle Autorità Garanti nazionali (quando relativi a trattamenti di dati personali con portata nazionale), o alla Commissione, previo parere del Comitato Europeo dei Garanti (quando relativi a trattamenti che si svolgono in vari Stati europei) e integreranno il GDPR con norme di dettaglio e/o semplificazioni valide per le imprese aderenti. Non si tratta di una novità assoluta del Regolamento, essendo già prevista nella direttiva madre, ma offre a tale strumento e alle imprese di categoria che dovranno elaborarlo un ruolo di centralità.

Confindustria Radio Televisioni predisporrà un codice di condotta per il settore radiotelevisivo.

Di seguito alcune brevi considerazioni sullo schema di decreto all'esame di questa Commissione.

1. Premessa

In linea generale sembra che lo schema di decreto in esame non si faccia sufficientemente carico del compito di integrazione che il Regolamento ha demandato ad esso.

Mancano integralmente, nello schema, previsioni in merito a misure di mitigazione degli obblighi per il trattamento dei dati personali in relazione a imprese micro, medie e piccole, ed espresse deroghe in favore dell'attività giornalistica, come previsto dall'art. 85 del Regolamento.

Sarebbero state opportune anche delle norme in ordine ai Codici di condotta e al loro valore nell'ordinamento, mentre ora la materia è interamente demandata alle scarse disposizioni dell'art. 40 del Regolamento, in attesa dei regolamenti del Garante.

Nel prosieguo si esamineranno più in dettaglio alcune delle norme.

2. Tutela dei minori.

Si esprime preoccupazione per la scelta operata nella bozza di decreto in ordine alla tutela dei minori.

L'art. 8 del Regolamento prevede che il consenso al trattamento dei dati prestato dal minore nell'ambito dei servizi della società dell'informazione è valido se il minore stesso ha almeno 16 anni, ma consente al legislatore nazionale di abbassare la soglia fino a 13 anni.



Confindustria Radio Televisioni

Piazza dei SS. Apostoli 66 - 00187 Roma - CF 97756880585

www.confindustriaradiotv.it - segreteria@confindustriaradiotv.it - tel. 06.93562121 - fax 06.69368541



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

Il decreto ha optato per mantenere la soglia del consenso a 16 anni, non avvalendosi pertanto della facoltà di deroga.

Confindustria Radio Televisioni condivide sul punto le osservazioni critiche espresse dal Garante dei dati personali con il parere del 22.5.2018, nel quale si osserva che l'ordinamento già prevede diversi casi in cui il minore ultraquattordicenne può esercitare direttamente i suoi diritti (ad esempio contro atti di cyberbullismo nei suoi confronti v. art. 2, c. 1, l. n. 71 del 2017).

Si osserva in proposito che il Regolamento ha sancito l'esistenza di una "maggiore età digitale" per il consenso al trattamento dei dati che sancisce una centralità della autonomia del minore nel mondo di internet.

È un progresso importante nell'ottica della tutela dei minori, in quanto sancisce che essi possono rendersi protagonisti e responsabili del loro agire in rete, e reagire in prima persona, attivando i mezzi messi a disposizione dalle varie piattaforme (reclami e altre misure di tutela).

Alzare tale età oltre il ragionevole avrà invece la sola conseguenza per cui sempre più minori saranno indotti a mentire sulla loro età, rendendo inutili le verifiche predisposte dagli operatori.

3. Trattamento dei dati a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 97, 99-110-bis del Codice)

L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo interviene sul Titolo VII del Codice della privacy, attualmente dedicato al trattamento dati per scopi storici, statistici o scientifici, cui si aggiunge ora il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Rispetto alla normativa vigente, la riforma nell'ambito del trattamento per scopi storici concernente la conservazione di documenti, si riferisce ora, oltre che agli archivi degli enti pubblici, anche agli archivi privati dichiarati di rilevante interesse pubblico.

Il decreto modifica anche l'art. 110 bis del codice stabilendo che il Garante può autorizzare il riutilizzo dei dati archiviati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile; o implica uno sforzo sproporzionato oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

La norma rende ancor più restrittive le previsioni, già oggetto di critiche, dell'art. 110-bis Codice Privacy, introdotto con legge n. 167/2017, che limita fortemente il riutilizzo di dati



Confindustria Radio Televisioni

Piazza dei SS. Apostoli 66 - 00187 Roma - CF 97756880585

www.confindustriaradiotv.it - segreteria@confindustriaradiotv.it - tel. 06.93562121 - fax 06.69368541



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

per fini di ricerca o statistici. Tale ulteriore restrizione si contrappone inoltre allo spirito e alla lettera del GDPR.

In primo luogo, e su un piano più squisitamente tecnico, si segnala che l'art. 89 del Regolamento prevede la possibilità di imporre, per tutelare gli interessati, misure di pseudonimizzazione dei dati, ma non di anonimizzazione. Ciò per la semplice ragione che il dato anonimo, essendo naturalmente protetto, non è oggetto della disciplina del Regolamento (il quale si applica ai dati di persone "identificate o identificabili", cfr. art. 4). Sul merito della norma, inoltre, appare contraria al Regolamento la previsione per cui il riutilizzo dei dati sia soggetto ad autorizzazione preventiva. Ed invero, l'adozione, da parte del titolare del trattamento, di misure idonee alla tutela degli interessati ai sensi dell'art. 89 del Regolamento dovrebbe essere sufficiente a garantire la liceità del riutilizzo, e il controllo del Garante dovrebbe essere esercitato successivamente, come è nello spirito del Regolamento, che si basa sulla responsabilità dei soggetti titolari. Lo stesso Garante, nel parere del 22.5.2018, ha del resto rilevato che "la previsione di un'autorizzazione specifica da parte del Garante per ciascun trattamento ulteriore, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, di dati personali inizialmente raccolti per altri scopi, non accompagnata dalla possibilità di rilasciare altresì, ove possibile, provvedimenti autorizzativi di tipo generale, in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, rischia di irrigidire eccessivamente le attività poste in essere in questo settore".

Gravissima è poi la limitazione della possibilità di riutilizzo ai soli soggetti che effettuano principalmente attività di ricerca statistica o scientifica. Ciò implicherebbe, per assurdo, l'impossibilità per un'impresa che ha un *core business* diverso da quello delle analisi statistiche, di riutilizzare i dati dei propri archivi.

La norma si pone in contrasto anche con l'art. 85 del Regolamento, che impone agli Stati Membri di conciliare la tutela dei dati con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, in quanto rischia di limitare ingiustificatamente l'utilizzo degli archivi a fini di indagine giornalistica.

4. Interesse legittimo

L'art. 22, comma 5 dello schema modifica la disciplina del trattamento dei dati in base ad interesse legittimo, introdotta dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 1020 a 1024.

Tale norma prevede tra l'altro, ai commi 1022 e 1023, che i responsabili del trattamento dei dati che analizzano i dati personali mediante mezzi automatizzati o nuove tecnologie sulla base dei legittimi interessi devono: - inviare una notifica preventiva all'Autorità Garante per la protezione dei dati, allegando una nota informativa (secondo le indicazioni del Garante);



Confindustria Radio Televisioni

Piazza dei SS. Apostoli 66 - 00187 Roma - CF 97756880585

www.confindustriaradiotv.it - segreteria@confindustriaradiotv.it - tel. 06.93562121 - fax 06.69368541



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

- attendere l'approvazione dell'Autorità, salvo che essa rimanga inerte per 15 giorni dall'invio del materiale: in tal caso si può iniziare il trattamento.

La norma introduce una forma di notifica preventiva che non pare compatibile con l'impianto del Regolamento. Inoltre, il concetto stesso di controllo preventivo pare in contrasto con il principio per cui la responsabilità di determinare quale sia il trattamento lecito spetta in primo luogo a chi lo effettua.

Il quadro appare ancora più incerto in relazione all'uso di espressioni come "nuove tecnologie", decisamente troppo generiche per non ingenerare confusione.

Lo schema in consultazione prevede che tali misure si applichino solo ai dati dei minori e a quelli raccolti on line.

Pur essendo apprezzabile la riduzione dell'ambito di applicazione della norma di cui alla richiamata Legge di Bilancio, si ritiene che vada escluso il controllo preventivo del Garante sul trattamento basato sull'interesse legittimo.

Si ricorda inoltre che nella prima bozza di decreto circolata tale previsione era stata eliminata.

5. Sanzioni penali e sanzioni amministrative

Confindustria Radio Televisioni esprime la propria preoccupazione in ordine al ripristino dell'apparato sanzionatorio penale, escluso nel primo schema di decreto e ricomparso, inasprito, nella versione ora in consultazione.

Il documento ora in esame riforma, tra l'altro, il reato del "trattamento illecito dei dati" ex art. 167 del Codice privacy e introduce nuove fattispecie, come quella di "comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone" e di "acquisizione fraudolenta di dati personali" (nuovi artt. 167-bis e 167-ter del Codice privacy).

D'altra parte mantiene un poderoso apparato sanzionatorio di carattere amministrativo.

Tale scelta normativa sembra porsi in insanabile contrasto con i principi del diritto europeo. Sin dalla nota sentenza Italia/Grande Stevens (Corte EDU, Grande Stevens e altri contro Italia - ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10 - depositata il 4.3.2014) la Corte di Giustizia ha affermato che laddove vi sia piena sovrapposibilità, sul piano della tipicità, del bene giuridico protetto e dell'obiettivo perseguito, il cumulo della disciplina di carattere amministrativo e di quella di carattere penale viola il principio del *ne bis in idem* previsto dall'art. 4 del Protocollo 7 allegato alla CEDU.

Orbene, nel caso del decreto in esame tale sovrapposizione può presentarsi in plurimi casi, segnatamente in ordine alle violazioni sull'acquisizione dei dati. Né basta a scongiurare tale rischio la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 167 del decreto, che concede una generica "diminuzione" della pena se è stata già pagata una sanzione amministrativa.





CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

Va aggiunto che espressioni come “rilevante numero di persone” sono talmente generiche da mettere a rischio il principio stesso di tassatività della norma penale.

6. Base giuridica

L'art. 6, comma 1 del Regolamento disciplina le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali. In particolare, il comma sopra citato prevede che il trattamento è lecito se, e nella misura in cui, ricorre almeno una determinata condizione tra le quali, l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento [art.6, comma 1, lettera c), del Regolamento UE 2916/79] o l'esecuzione di un compito di interesse pubblico [art.6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2916/79].

Si osserva che lo schema di decreto legislativo definisce, di contro, che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento [art.2, Modifiche alla Parte I, Titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196].

A tal riguardo, Confindustria Radio Televisioni desidera evidenziare che l'esecuzione di un compito di interesse pubblico avviene anche tramite altre forme di obbligo normativo, come ad esempio i *Contratti di Servizio*, *Contratti di Concessione*, *Convenzione*. Infatti, tali provvedimenti sono sottoscritti con le Istituzioni di competenza e recepiscono, in forza di legge, obblighi di natura legislativa e normativa. Si ritiene dunque necessario considerare, nella base giuridica dello schema, gli ulteriori provvedimenti posti in essere dall'ordinamento giuridico per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

7. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

L'art. 85 del Regolamento prevede disposizioni in materia di trattamento e libertà d'espressione e di informazione. Tale norma accorda agli Stati membri di prevedere esenzioni o deroghe al trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. Lo schema sembra recepire parzialmente le disposizioni UE, intervenendo sull'articolo 136, comma 1 del Codice privacy.

Infatti, sebbene lo schema di decreto preveda che il regime di deroga ed esenzione al trattamento sia riconosciuto per l'esercizio della professione di giornalista e svolto da soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti, si riscontra una criticità nella previsione di “occasionalità” del perseguimento delle relative finalità, che non può conciliare con la libertà d'espressione e di informazione strutturata e professionale.

